


## SEZ. 2 IL SECOLO DEI LUMI



## SEZ. 2 IL SECOLO DEI LUMI. L'EDITORIALE

### Chi è il filosofo?

Gli altri uomini sono spinti ad agire senza percepire né conoscere le cause che li muovono all'azione. Il **filosofo** al contrario **sa discernere le cause per quanto è nelle sue facoltà**, e risale a esse con la sua **conoscenza**. [...]

La **ragione** è per il filosofo ciò che la grazia è per il cristiano. La grazia determina il cristiano ad agire; la ragione **determina il filosofo**. [...]

Non confonde la verità con la verosimiglianza. Egli **prende per vero ciò che è vero, per falso ciò che è falso, per dubbio ciò che è dubbio**, per verosimile ciò che è verosimile. Fa ancora di più, e questa è la grande perfezione della filosofia: quando non c'è alcun motivo che consenta di formulare un giudizio, egli **sa restare nell'incertezza**. [...]

Così la **ragione esige** che egli conosca, che egli studi, che egli lavori e **acquisisca qualità di socievolezza**. Il nostro filosofo **non crede di essere in esilio in questo mondo**, non crede di essere in un paese nemico. Vuole gioire saggiamente dei beni che la natura gli offre, **vuol trovare dei piaceri con gli altri uomini**. [...]

Il **filosofo** è un uomo onesto che **vuole piacere e rendersi utile**. [...]

È **colmo di umanità** e fa suo il motto di Terenzio: [...] «**sono uomo e nulla di quello che è umano considero a me indifferente**». [...] **La società civile per lui è una divinità in Terra**. L'incensa, l'onora con la sua onestà, con le sue azioni corrispondenti ai suoi doveri e per un **sincero desiderio di non essere inutile** o di imbarazzo per gli altri uomini.

César Dumarsais, s.v. *Philosophe*, in *Encyclopedie*, 1751-1772

### Cap. 4 Una nuova cultura per l'Occidente: l'Illuminismo



**Marco Meriggi**  
**“Felicità pubblica”: la promessa degli illuministi**

**Cap. 5 I sovrani sulla via delle riforme: il dispotismo illuminato (o assolutismo riformatore)** → **per rafforzare il potere dello Stato**

**N**el corso del Settecento una parte degli intellettuali europei avvertì con sempre maggiore acutezza un senso di distacco profondo rispetto al mondo in cui si trovava a vivere, giudicandolo da un lato non sufficientemente razionale e, dall'altro, eccessivamente propenso ad attribuire importanza al valore della tradizione. Si scelse di guardare al futuro, piuttosto che al passato, e si immaginò il primo come suscettibile di continui progressi e miglioramenti. Questo mutamento di percezione nel rapporto tra gli esseri umani e il loro orientamento verso la vita e verso la storia aveva cominciato a prendere forma nell'età del Rinascimento, e aveva poi conosciuto una forte accelerazione nel Seicento, grazie alla rivoluzione scientifica. Ma la svolta decisiva fu quella settecentesca, ispirata dalla filosofia illuminista. Gli illuministi lanciarono allora una sfida radicale ai valori della tradizione e proposero di sovvertire le norme che regolavano l'esistenza umana. Esaltarono con grande convinzione la scienza, attendendosi da essa l'individuazione, attraverso la ricerca sperimentale, di alcune “verità” – per esempio in materia di interpretazione del mondo della natura e di comprensione delle sue leggi – che la religione tradizionale non reputava alla portata degli esseri umani. Quest'ultima, infatti, concepiva la storia come lo svolgimento di un disegno divino provvidenziale, al quale gli uomini dovevano limitarsi a sottostare passivamente.


Per gli illuministi tutto ciò che soffocava il progresso doveva cessare di avere valore di norma: tutto poteva – e, anzi, doveva – essere cambiato, in modo che gli uomini diventassero padroni del proprio destino. Questo orientamento riguardava tanto il campo della politica, quanto quelli dell'economia, del diritto, della morale, del costume. Libertà e tolleranza furono le parole chiave del discorso illuminista; il principio di autorità ne costituì, invece, il primo bersaglio polemico. Sulla base di una visione del mondo fondamentalmente ottimistica, si andava alla ricerca di ciò che alcuni tra i protagonisti di quella stagione culturale definirono “la felicità pubblica”, cioè per il maggior numero possibile di persone.

## CAPITOLO 5. I SOVRANI SULLA VIA DELLE RIFORME: IL **DISPOTISMO ILLUMINATO**

### 1. Il Settecento: una stagione riformista

Nella **seconda metà del Settecento**, sotto l'influenza della cultura illuminista prese forma il **dispotismo illuminato**, un sistema di governo con cui molti sovrani europei imposero importanti riforme talora ispirandosi alle idee dell'Illuminismo. Esso produsse società con minori privilegi e una **maggiore garanzia dei diritti civili**. I principali ambiti delle riforme furono quello **fiscale** (con la creazione dei catasti), la **giustizia** (per limitare i privilegi giuridici di clero e nobiltà) e i **rapporti tra Stato e Chiesa** (improntati al giurisdizionalismo).

Pag. 168



Pag. 140

**Diritti civili:** diritti di **libertà da** (dall'ingerenza del potere politico e religioso) **e di** (di avere le proprie opinioni in materia politica e religiosa)

Pag. 142

**CAPITOLO 5. I SOVRANI SULLA VIA DELLE RIFORME: IL **DISPOTISMO ILLUMINATO**  
DAL SOVRANO **PER DIRITTO DIVINO** AL SOVRANO **PRIMO «SERVITORE»** DELLO STATO**



**H. Rigaud, Luigi XIV, 1701 (Sezione Le icone dell'immaginario storico, p. 31)**



**G. Batoni, Giuseppe II d'Austria e Leopoldo di Toscana, 1769 (Sezione Il laboratorio dello storico, p. 147)**

Il re non porta la corona

Alle spalle dei sovrani la dea Minerva simbolo di saggezza e di giustizia

Il sovrano veste come i funzionari statali

Il libro raffigurato è *Lo spirito delle leggi*, di Montesquieu

# CAPITOLO 5. I SOVRANI SULLA VIA DELLE RIFORME: IL DISPOTISMO ILLUMINATO

L. Guerci, *L'Europa del Settecento. Permanenze e mutamenti*, UTET, Torino 1988

## Luciano Guerci Illuministi, sovrani, funzionari

I *philosophes* furono prodighi di elogi verso molti re, che essi presentarono come monarchi giusti, generosi, solleciti del bene generale, impegnati ad abbattere pregiudizi e superstizioni, artefici di una città terrena più vivibile. [...] Per quel che riguarda i monarchi, questi ultimi si accorsero di quanto potesse giovare alla loro fama e alla loro immagine pubblica l'appoggio dei più autorevoli esponenti della repubblica letteraria. [...]

Se sarebbe eccessivo affermare che [le riforme] nulla debbono alle idee delle *lumières*, non c'è dubbio che a metterle in moto e a spingerle innanzi furono fattori più terra terra. Non è un caso che l'attività riformatrice più intensa si sia dispiegata al termine di due lunghe guerre, quella di Successione austriaca e quella dei Sette anni. [...] Ai sovrani apparve evidente che bisognava intervenire al più presto per risanare le finanze, rianimare la vita economica, potenziare l'esercito, e che per raggiungere risultati concreti bisognava rinnovare e rendere più funzionante la macchina statale. [...] Fu allora che ci si mise al lavoro. La cosa più urgente era riempire le casse dello Stato: di qui l'attacco ai privilegi della Chiesa, e il conflitto con essa. [...]


I re si appropriavano delle idee dei lumi che tornavano loro comode e s'accordavano con i loro programmi.

Sezione **Lecture**  
storiografiche, p. 179-180


Che rapporto intercorre tra i *philosophes* e i sovrani?

Quali sono le ragioni che hanno portato i sovrani a realizzare le riforme consigliate dai *philosophes*? Cosa significa l'espressione «*terra terra*» usata dallo storico

Di quali idee dei *philosophes* si appropriano i sovrani?



Pag. 169



Pag. 143

## I. IL SETTECENTO: UNA STAGIONE RIFORMISTA (p. 141-143)

## I. IL SETTECENTO: UNA STAGIONE RIFORMISTA (p. 141-143)

### Un sistema fiscale più efficiente e razionale.

Il **catasto** fu una rivoluzione nell'ambito del **prelievo fiscale** e fu uno straordinario **strumento di controllo** dello stato sui suoi sudditi e di limitazione dei privilegi nobiliari ed ecclesiastici. Prevedeva, infatti, che **tutti denunciassero** ai funzionari regi **l'entità delle loro proprietà terriere**, che nel primo Settecento, in epoca anteriore alla rivoluzione industriale, rappresentavano la maggior parte del patrimonio dei cittadini di uno stato.

In base **alle caratteristiche della proprietà** denunciata venivano calcolate **le tasse da pagare**. In questo modo lo stato poteva disporre di entrate maggiori e, soprattutto, certe.




**Il catasto teresiano ducato di Milano governato dagli Asburgo**

## 6. L'INFLUENZA DELL'ILLUMINISMO IN ITALIA.

I CENTRI DI DIFFUSIONE DEL PENSIERO ILLUMINISTA: **ACCADEMIE E RIVISTE**

A. Perego, *L'Accademia dei pugni*, 1766 [p. 160]



Cesare Beccaria

Pietro Verri



## 6. L'INFLUENZA DELL'ILLUMINISMO IN ITALIA.

### CESARE BECCARIA, *DEI DELITTI E DELLE PENE*, 1764

#### “ Capitolo 12 Fine delle pene

Dalla semplice considerazione delle verità fin qui esposte egli è evidente che il fine delle pene non è di tormentare ed affliggere un essere sensibile, né di disfare un delitto già commesso.

Può egli in un corpo politico, che, ben lungi di agire per passione, è il tranquillo moderatore delle passioni particolari, può egli albergare questa inutile crudeltà strumento<sup>1</sup> del furore e del fanatismo o dei deboli tiranni? Le strida<sup>2</sup> di un infelice richiamano forse dal tempo che non ritorna le azioni già consumate? Il fine dunque non è altro che d'impedire il reo dal far nuovi danni ai suoi cittadini e di rimuovere gli altri dal farne uguali. Quelle pene dunque e quel metodo d'infliggerle deve esser prescelto che, serbata la proporzione<sup>3</sup>, farà una impressione più efficace e più durevole sugli animi degli uomini, e la meno tormentosa sul corpo del reo.

#### Capitolo 16 Della tortura

Una crudeltà consacrata dall'uso nella maggior parte delle nazioni è la tortura del reo mentre si forma il processo, o per constringerlo a confessare un delitto, o per le contraddizioni nelle quali incorre, o per la scoperta dei complici, o per non so quale metafisica ed incomprensibile purgazione<sup>4</sup> d'infamia, o finalmente per altri delitti di cui potrebbe esser reo, ma dei quali non è accusato. Un uomo non può chiamarsi reo prima della sentenza del giudice, né la società può toglierli la pubblica protezione, se non quando sia deciso ch'egli abbia violati i patti coi quali le fu accordata. ”

Cesare Beccaria, *Dei delitti e delle pene*, dall'edizione on line della riproduzione in facsimile dell'edizione originale pubblicata anonima in Livorno nel 1764 ([http://www.liberliber.it/mediateca/libri/b/beccaria/dei\\_delitti\\_e\\_delle\\_pene/html/sommario.htm](http://www.liberliber.it/mediateca/libri/b/beccaria/dei_delitti_e_delle_pene/html/sommario.htm))

1. Strumento.  
2. Grida.

3. Tra delitto commesso  
e pena comminata.

4. Liberazione.

- Qual è il fine delle pene?
- Qual è la funzione del corpo politico?
- Perché imporre una pena feroce è inutile?
- Quali pene e quale modo di infliggerle devono essere scelti perché la pena sia davvero efficace?

- Per quali motivi viene tradizionalmente imposta la tortura?
- Perché essa illegittima? A quale principio si richiama qui Beccaria?

## 6. L'INFLUENZA DELL'ILLUMINISMO IN ITALIA.

### CESARE BECCARIA, *DEI DELITTI E DELLE PENE*, 1764



Allegoria della Giustizia, da *Dei delitti e delle pene*, 1764

#### Sezione IL LABORATORIO DELLO STORICO, p. 161

Non è l'intensione<sup>1</sup> della pena che fa il maggiore effetto sull'animo umano, ma l'estensione di essa; perché la nostra sensibilità è più facilmente e stabilmente mossa da minime ma replicate impressioni che da un forte ma passeggero movimento. [...] Non è il terribile ma passeggero spettacolo della morte di uno scellerato, ma il lungo e stentato<sup>2</sup> esempio di un uomo privo di libertà, che, divenuto bestia di servizio, ricompensa colle sue fatiche quella società che ha offesa, che è il freno più forte contro i delitti. [...]

Non è utile la pena di morte per l'esempio di atrocità che dà agli uomini. Se le passioni o l'atrocità della guerra hanno insegnato a spargere il sangue umano, le leggi moderatrici della condotta degli uomini non dovrebbero aumentare il fiero esempio, tanto più funesto quanto la morte legale è data con istudio e con formalità. Parmi un assurdo che le leggi che sono l'espressione della pubblica volontà, che detestano e puniscono l'omicidio, ne commettono uno esse medesime, e, per allontanare i cittadini dall'assassinio, ordinino un pubblico assassinio. Quali sono i sentimenti di ciascuno sulla pena di morte? Leggiamoli negli atti d'indignazione e di disprezzo, con cui ciascuno guarda il carnefice, che è pure un innocente esecutore della pubblica volontà, un buon cittadino che contribuisce al bene pubblico, lo strumento necessario alla pubblica sicurezza al di dentro, come i valorosi soldati al di fuori.

Cesare Beccaria, *Dei delitti e delle pene*, in Edizione Nazionale delle opere di Cesare Beccaria a cura di G. Francioni e L. Firpo, Milano 1984, pp. 91-93

1. Intensità.

2. Ostentato.

- A quale scopo deve servire la pena secondo Beccaria?
- Che cosa è più utile a tale scopo?
- In che cosa consiste la pena che il filosofo ritiene più utile dunque?

- Quale dovrebbe essere la funzione della legge?
- Che cosa è assurdo, perciò, che venga imposto dalla legge?
- Quali sono i sentimenti prevalenti nei confronti della pena di morte? In che cosa è possibile coglierli?

Quale relazione c'è tra l'immagine e il testo proposto?

## 7. IL DISPOTISMO ILLUMINATO IN ITALIA IL CODICE LEOPOLDINO (1786)

### L'opera di Pietro Leopoldo in Toscana

La riforma più coraggiosa, tra quelle realizzate nel granducato sotto il governo di Pietro Leopoldo, fu quella del diritto penale. Nel 1786 il sovrano fece emanare un **nuovo codice penale** i cui punti fondamentali erano: **certezza delle leggi**, **statalizzazione dei tribunali**, **eliminazione della tortura** come strumento di indagine giudiziaria, **abolizione della pena di morte** e sua sostituzione con il **lavoro forzato**. Si trattava di un testo unico che sostituiva le molte, sparse e spesso contraddittorie norme preesistenti e che, primo in Europa, accoglieva le idee formulate vent'anni prima da Cesare Beccaria nel volumetto *Dei delitti e delle pene*. Tra le varie esperienze di riformismo settecentesco, quella toscana fu la più sensibile a quel tema della **libertà dell'individuo** e della promozione dei suoi diritti di fronte al potere, che costituiva uno dei punti chiave del pensiero illuminista e che aveva rappresentato la base della riflessione filosofica degli intellettuali negli anni precedenti.

Pag. 164

“ Con la più grande soddisfazione del Nostro paterno cuore abbiamo finalmente riconosciuto che la mitigazione delle pene congiunta con la più esatta vigilanza per prevenire le reazioni, e mediante la celere spedizione dei processi, e la prontezza, e sicurezza della pena dei veri delinquenti, invece di accrescere il numero dei delitti ha considerabilmente diminuiti i più comuni, e resi quasi inauditi gli atroci, e quindi Siamo venuti nella determinazione di non più lungamente differire la riforma della Legislazione Criminale, con la quale abolita per massima costante la pena di morte, come non necessaria per il fine propostosi dalla Società nella punizione dei rei, eliminato affatto l'uso della tortura, la confiscazione dei beni dei delinquenti, come tendente per la massima parte al danno delle loro innocenti famiglie che non hanno complicità nel delitto [...].

In tutte le cause criminali dovrà essere assegnato un difensore all'imputato povero o miserabile; ed al detto difensore si dovrà comunicare la copia degli atti del processo, e dargli comodo di conferire col medesimo imputato ancorché sia carcerato onde possa rilevare i lumi [le ragioni] per la di lui difesa.

Abbiamo veduto con orrore con quanta facilità nella passata legislazione era decretata la pena di morte per delitti non gravi. Avendo considerato che l'oggetto della pena deve essere la soddisfazione al privato ed al pubblico danno, la correzione del reo, la sicurezza nei rei dei più gravi e atroci delitti che non restino in libertà di commetterne altri, e finalmente il pubblico esempio che tale efficacia e moderazione insieme si ottiene più che con la pena di morte, con la pena dei lavori pubblici, i quali servono di esempio continuato e non di un momentaneo terrore che spesso degenera in compassione, e tolgono la possibilità di commettere nuovi delitti, e non la possibile speranza di veder tornare alla società un cittadino utile e corretto; avendo altresì considerato che una ben diversa legislazione potesse più convenire alla maggior dolcezza, e docilità di costumi del presente secolo, e specialmente nel popolo toscano, siamo venuti nella determinazione di abolire, come abbiamo abolito con la presente legge, per sempre la pena di morte contro qualunque reo. ”

Codice di legislazione penale del Granducato di Toscana, in C. Beccaria, *De' delitti e delle pene*, con una raccolta di lettere e documenti, a cura di F. Venturi, Einaudi, Torino 1978, pp. 258 e 270